

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

**Libro II - Dei delitti in particolare**  
**Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.**

### **Art. 452-duodecies Ripristino dello stato dei luoghi**

Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo [444](#) del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo [197](#) del presente codice. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.